

AL COMMISSARIO EUROPEO PER I DIRITTI UMANI PRESSO IL CONSIGLIO  
D'EUROPA

ALLA COMMISSIONE EUROPEA

AL COMITATO ONU PER I DIRITTI UMANI

\*\*\*\*\*

-L'ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII

riconosciuta il 25 Marzo 2004 dal Pontificio Consiglio per i Laici come Associazione Internazionale di fedeli di Diritto Pontificio, riconosciuta dallo Stato italiano con D.P.R. n. 596 del 05/07/1972, riconosciuta alle Nazioni Unite presso ECOSOC con Special Consultative Status dal 2006, presente in 25 Paesi del mondo,

intende portare all'attenzione delle Istituzioni ancora una volta così come già segnalato da altre associazioni e da varie agenzie umanitarie le gravi violazioni dei diritti umani perpetrate e rivendicate come legittime dalle Autorità Italiane

**I FATTI**

**Maggio 2009**

Nel maggio 2009 227 persone a bordo di 3 barconi sono state soccorse in zona SAR maltese da motovedette italiane; i comandanti delle navi militari italiane accolsero a bordo tutti i migranti e in base ad accordi con il Governo libico, li riportavano immediatamente in Libia ove veniva loro consegnati alle autorità libiche. Nessuna delle persone veniva identificata, con rilievo della nazionalità, stato di gravidanza delle donne, condizioni di salute dei migranti, né veniva data loro l'opportunità di far richiesta di protezione internazionale.

L'UNHCR accertato che nel 2008 ***circa il 75% di coloro giunti in Italia via mare aveva fatto richiesta di asilo e al 50% di questi era stata concessa una forma di protezione internazionale*** ha ripetutamente espresso forte preoccupazione al Governo italiano per gli avvenimenti sopra riportati ritenendo che le operazioni messe in atto dal Governo italiano fossero ***“ in contrasto con il principio del non respingimento sancito dalla Convenzione di Ginevra del 1951, che trova applicazione anche in acque internazionali. Questo fondamentale principio, che non conosce limitazione geografica, è contenuto anche nella normativa europea e nell'ordinamento giuridico italiano. Confermando che fra coloro che sono stati rinviiati in Libia vi sono persone bisognose di protezione, l'UNHCR ha reiterato la richiesta al governo affinché riammetta queste persone sul proprio territorio sottolineando che, dal punto di vista del diritto internazionale, l'Italia è responsabile per le conseguenze del respingimento”*** (UNHCR – comunicato stampa 15 maggio 09)

**Novembre 2009**

L'Alto Commissariato per i rifugiati (UNHCR) in Libia registrava 80 persone respinte dall'Italia nel Novembre 2009 e garantiva a 40 di loro il riconoscimento dello status di rifugiati.

**Gennaio 2010**

Nel gennaio 2010 il Ministro dell'Interno italiano Roberto Maroni affermava che nell'anno 2009 il numero di migranti giunti in Italia con barconi e pescherecci era stato ridotto del 74% in comparazione al numero di migranti arrivati nell'anno 2008.

## **Aprile 2010**

Nota di biasimo all'Italia, arriva da Strasburgo da parte del CPT, Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene degradanti, del Consiglio d'Europa. 'La politica italiana, consistente nell'intercettare emigranti in mare e nel costringerli a tornare in Libia o in altri paesi non europei - si legge nel rapporto del CPT, corredato anche della risposta del governo italiano - rappresenta una violazione del principio di non respingimento cui l'Italia e' vincolata'.

## **Giugno 2010**

A seguito delle segnalazioni e denunce presentate da varie agenzie umanitarie e confermate da fonti autorevoli, gli ultimi giorni del mese di giugno 2010 a Misurata, uno dei pochi centri per migranti in Libia nei quali aveva accesso l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati si erano avviate le pratiche per la deportazione in Eritrea di centinaia di richiedenti asilo, compresi donne e minori. Ai rifugiati non collaborativi veniva opposta una dura repressione con gravi violenze sulle persone e la dispersione dei profughi in varie strutture detentive.

Molteplici agenzie umanitarie denunciavano che circa un centinaio di tali rifugiati era stato oggetto di respingimento da parte delle Autorità Italiane.

Interveniva il Commissario per i Diritti Umani al Consiglio D'Europa sulla situazione con due lettere indirizzate rispettivamente al Ministro degli Esteri Italiano-Frattini e al Ministro dell'Interno Maroni con le quali invitava le autorità italiane a chiarire con il Governo libico ogni implicazione rispetto alla tutela dei diritti umani dei rifugiati.

Nel giugno 2010 veniva pubblicato il rapporto di Amnesty International 2010 -Libya of Tomorrow-What hope for Human Rights e Rapporto Annuale 2010: ulteriori informazioni e aggiornamento sull'Italia (gennaio 2009 - maggio 2010) in cui si raccomandava alle autorità italiane di rispettare il principio di non-refoulement e sia in acque territoriali che extraterritoriali e di porre termine al respingimento dei rifugiati verso la Libia considerato paese non sicuro nonché il rispetto degli obblighi internazionali sul soccorso in mare.

Si raccomandava inoltre ai membri dell'UE di assicurarsi che ogni accordo con la Libia fosse rispettoso dei diritti umani dei richiedenti asilo, rifugiati e migranti.

## **LE VIOLAZIONI**

Gli eventi di cui sopra in estrema sintesi abbiamo riportato peraltro già oggetto dell'attenzione delle istituzioni internazionali sono eventi ampiamente prevedibili e che rappresentano una logica conseguenza della politica dei respingimenti collettivi praticata dal governo italiano contro la Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo, la Convenzione di Ginevra e di altri strumenti di diritto internazionale vincolanti.

Il respingimento dei rifugiati costantemente operato a seguito degli accordi italo libici nei centri di detenzione libici, ha come conseguenza logica che con ciclicità il regime libico si liberi dei profughi con il loro rinvio forzato nei paesi di origine.

La violazione dei diritti umani in Libia è tanto grave e estesa che **la prosecuzione degli accordi nella materia del contrasto all'immigrazione clandestina si configura in una inaccettabile commissione di illeciti** da parte dello stato Italiano tenuto al pieno rispetto dei diritti umani da vincoli costituzionali, internazionali e comunitari.

La Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, il Patto internazionale sui diritti civili e politici **proibiscono il respingimento, diretto o indiretto, di richiedenti asilo.**

Tale obbligo deve essere rispettato da tutte le autorità che svolgono attività di controllo alle frontiere, di prevenzione e di contrasto all'immigrazione clandestina, anche se svolte in ambito extraterritoriale.

Ogni persona intercettata e salvata in mare deve essere condotta in un "luogo sicuro" che deve essere interpretato non solo in conformità al diritto internazionale marittimo ma anche al diritto umanitario e dei rifugiati.

Anche in presenza di accordi con i paesi terzi ai quali vengono rinviiati gli immigrati, gli Stati di invio non sono esentati dal rispettare gli obblighi assunti in ambito internazionale, e si rendono corresponsabili di eventuali violazioni perpetrate nei confronti delle persone respinte.

**E' assolutamente inaccettabile che continui a perdurare questa sistematica violazione dei diritti umani e che non vi si ponga fine in maniera urgente e definitiva.**

**Si evidenzia inoltre come l'Italia sia stata condannata** in più occasioni dalla Corte dei Diritti Umani per violazione dell'art.3 della CEDU in tutti i casi i cui intendeva rinviare stranieri attraverso Paesi nei quali non erano protetti dal rischio di subire trattamenti inumani e degradanti: vedasi caso Saadi c. Italia (GC) n. 37201/06- caso Trabelsi c. Italia (n.38128/08)- caso Abdelhedi c. Italie (n.2638/07), caso Hamraoui c. Italia (n.16201/07) e altri, e come attualmente siano pendenti altri ricorsi in merito.

## **VIOLAZIONI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE:**

a)Diritto del Mare- Convenzioni SAR e SOLAS

La Convenzione sulla ricerca e sul soccorso in mare (SAR) e la convenzione per la salvaguardia della vita in mare (SOLAS) sanciscono che il soccorso deve essere garantito indipendentemente dalla nazionalità, dallo status o dalle circostanze nelle quali si trovano le persone in pericolo. L'emendamento alla SAR in vigore dal 1° luglio 2006 che le **Linee guida** sul trattamento delle persone soccorse in mare del maggio 2004 stabiliscono che ***“il Governo responsabile per la regione SAR in cui sono stati recuperati i sopravvissuti è responsabile di fornire un luogo sicuro o di assicurare che tale luogo venga fornito” e definiscono tale luogo come “una località dove le operazioni di soccorso si considerano concluse e dove la sicurezza dei sopravvissuti o la loro vita non è minacciata; dove le necessità umane primarie(cibo, alloggio, servizi medici) possono essere soddisfatte e possa essere organizzato il trasporto dei sopravvissuti nella destinazione vicina o finale”.***

**Certamente i migranti non potevano essere consegnati alle autorità libiche, sia perché non vi è certezza che da quel Paese provenissero, sia perché il territorio libico non può ritenersi “luogo sicuro”,** in quanto non ha ratificato la Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, né le principali Convenzioni in materia di diritti umani, e numerosi sono i rapporti internazionali che denunciano le gravi violazioni dei diritti umani perpetrate nei confronti dei migranti.

b) Principio del non refoulement (divieto di respingimento) – Convenzione di Ginevra art.33

**Certamente i migranti non potevano essere consegnati alle autorità libiche, sia perché non vi è certezza che da quel Paese provenissero, sia perché il territorio libico non può ritenersi “luogo sicuro”,** in quanto non ha ratificato la Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, né le principali Convenzioni in materia di diritti umani, e numerosi sono i rapporti internazionali che denunciano le gravi violazioni dei diritti umani perpetrate nei confronti dei migranti.

c) Convenzione ONU contro la Tortura – art.3

*“Nessuno Stato Parte espelle, respinge né estrada una persona verso un altro Stato qualora vi siano serie ragioni di credere che in tale Stato essa rischia di essere sottoposta a tortura.”*

d) Trattato Patto sui Diritti Civili e Politici – art.7

Anche l'interpretazione **dell'art. 7 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici**, data dal Comitato per i Diritti Umani con il *General Comment n. 20: Art. 7* (10/03/1992), si muove nella medesima ottica, affermando al par. 9 che *“Gli Stati parte non devono esporre gli individui al pericolo di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti al ritorno in un altro Paese, a seguito della loro estradizione, espulsione o refoulement”*. Si evidenzia come, a livello regionale, la **Corte Europea dei Diritti dell'Uomo**, con orientamento ormai costante, ha ravvisato, nel caso di rinvio di persone verso Paesi ove sarebbero esposte al rischio reale di subire torture o trattamenti disumani o degradanti, una violazione dell'art. 3 della CEDU (si vedano, tra le altre, le sent. *Soering v. UK, Chahal v. UK, Ahmed v. Austria*)

e) Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

Art.3 Le persone vanno protette da trattamenti inumani e degradanti

Art.5 Le persone non possono essere private della libertà personale senza un provvedimento amministrativo o giudiziale

Art.13 Le persone hanno diritto di avere accesso ad un ricorso effettivo contro ogni misura che limita la loro libertà personale

f) Protocollo n.4 CEDU art.4 – Sono vietate le espulsioni collettive di stranieri

## **VIOLAZIONI DEL DIRITTO COMUNITARIO E NAZIONALE:**

g) Trattato sull'Unione Europea (art.6) – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (artt. 1, 3, 4, 6, 7, 18) – Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (art. 78) e Regolamento CE n.562/2006

**Nei casi verificatesi e suindicati e nella pratica costante di respingimento in virtù degli accordi non è stato rispetto di nessuno dei diritti fondamentali della persona riconosciuti dal diritto comunitario e, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (richiamata dall'art. 6 del Trattato sull'Unione Europea) in quanto a nessuno dei migranti intercettati e rinviiati in Libia è stato consentito l'accesso alla procedura per la protezione internazionale, così come non è stato accertato che in Libia fossero rispettati il diritto alla dignità umana (art. 1), alla integrità della persona (art 3), a non essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani e degradanti (art. 4), alla libertà e alla sicurezza (art. 6), al rispetto delle vita privata e familiare (art. 7), all'asilo politico (art. 18).**

**L'art. 78 co. 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea** dispone che la legislazione comunitaria adottata dagli Stati membri dell'UE deve essere applicata in conformità alla Convenzione di Ginevra e ad altri trattati internazionali.

Ancora sono stati violati gli artt. 3 lett.b e 7 del Regolamento nonché l'art.13. Non sono state infatti eseguite verifiche se e di quali documenti erano in possesso i migranti portati in Libia, conseguentemente neppure sono stati raccolti elementi di certezza che il rinvio o il rimpatrio non avrebbe comportato la violazione dei diritti umani, e ancor più non risulta sia stato emesso nessun provvedimento motivato e scritto, tutto ciò in palese violazione degli artt. del Regolamento richiamati.

h) Direttive 2004/83/CE e 2005/85/C- della comunità Europea

Il mancato accesso alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale ha violato la direttiva 2004/83/CE che dispone norme minime sull'attribuzione ai cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale e sul contenuto della protezione riconosciuta.

E' stata inoltre violata la Direttiva 2005/85/C -Norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. Non è stato garantito ai migranti il diritto un' accesso effettivo alle procedure e non da ultimo il diritto di rimanere in attesa della decisione dell'autorità accertante. Violato poi anche l'obbligo per lo Stato accertante di autorizzare in ogni caso il richiedente asilo di permanere nella zona di frontiera ai fini dell' ammissione alla procedura.

i) Art. 10 e art. 19 testo unico legge nazionale immigrazione -d.lgs. n.286/98

L'articolo 10 afferma che le procedure per i respingimenti o espulsioni non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento

dello status di rifugiato ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

L'art. 19 fa esplicito divieto di espulsione o respingimento verso uno stato dove la persona possa essere oggetto di persecuzione ovvero possa rischiare di non esserne protetto.

In virtù di quanto suesposto la scrivente Associazione chiede alle Istituzioni in indirizzo, ognuno per la parte di competenza:

**-di condannare l'Italia** per le gravissime violazioni dei diritti umani, del diritto comunitario, delle Convenzioni internazionali, chiedendo di non procedere ad ulteriori respingimenti;

**-di intraprendere una procedura di infrazione** dell'Italia per violazione della Direttiva 2005/85/CE, con particolare riguardo al diritto ad un accesso effettivo alla procedura di protezione internazionale), per violazione del Regolamento (CE) n. 562/2006 e s.m. Per avere disposto collettivi respingimenti verso la Libia di un numero imprecisato di migranti, senza avere preventivamente adottato provvedimenti scritti e motivati e senza avere consentito il ricorso ad un' autorità giurisdizionale;

-di chiedere che l'Italia produca e dia conto della natura e del contenuto degli Accordi stipulati con la Libia, in materia di controllo delle migrazioni irregolari via mare, al fine di verificarne la conformità con il diritto comunitario ed internazionale rinegoziandone le condizioni.

-di effettuare ulteriori missioni in Italia e di assumere ogni informazione e documentazione utile al fine di verificare il rispetto o la violazione da parte dell'Italia dei diritti umani fondamentali; garantiti dal diritto comunitario e dalle Convenzioni internazionali ratificate.

Rimini li 27 settembre 2010

Presidente e Legale rappresentante  
dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII  
Giovanni Paolo Ramonda

Per ogni comunicazione si prega di inviare al seguente indirizzo:

Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII  
All'attenzione di Giovanni Paolo Ramonda  
Via Valverde 10,  
47923, Rimini  
Italia